



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 22 del 29/04/1997

Modificato con delibera di Consiglio Comunale

n. 50 del 25/10/2011

entrata in vigore il 04/01/2012

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze consiliari si dovessero presentare casi che non risultino disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Il sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

CAPO I ADUNANZE

Art. 3 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo comunale; qualora circostanze speciali e gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore non permettano le riunioni nella sede consueta, la Giunta municipale, con apposita deliberazione, determina il luogo di riunione del Consiglio. Di ciò deve darsi notizia alla cittadinanza da parte del Sindaco, mediante pubblici avvisi.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà mai essere fissato fuori del territorio del comune.

Art. 4 Convocazioni

La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 5 (*)

Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio è disposta per mezzo di appositi avvisi, contenenti:

- l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza;*
- l'indicazione della sede ove la stessa sarà tenuta;*
- la precisazione se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se è convocata d'urgenza, nel rispetto della disciplina contenuta nel vigente statuto comunale;*
- la precisazione se si tratta di seduta di prima o seconda convocazione;*
- l'ordine del giorno della seduta;*
- l'invito ai consiglieri a partecipare alla seduta.*

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, nell'avviso sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta della prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione deve essere sottoscritto dal sindaco o da colui che legalmente lo sostituisce e munito del bollo comunale.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque (5) giorni liberi prima di quello fissato per la seduta, per le sessioni ordinarie, tre (3) giorni liberi prima, per le sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima, per le sedute convocate d'urgenza.

L'avviso è trasmesso ai consiglieri unicamente per posta elettronica certificata. A tal fine i consiglieri hanno l'obbligo di comunicare alla segreteria comunale il proprio indirizzo di posta elettronica entro e non oltre cinque giorni dalla proclamazione. In sede di prima applicazione, i consiglieri comunali in carica sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione entro 10 giorni dalla richiesta della segreteria comunale, successiva alla entrata in vigore della presente norma.

Sino al momento della formale comunicazione, gli avvisi di convocazione vengono recapitati a domicilio del consigliere in forma cartacea, a cura del messo comunale.

Unitamente all'avviso di convocazione, vengono trasmessi ai consiglieri comunali, in formato elettronico, gli atti contenuti nei fascicoli relativi agli argomenti da trattare nella seduta consiliare.

(*) art. così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25/10/2011 entrata in vigore il 04/01/2012.

Art. 6 Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere nell'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta o da almeno un quinto di Consiglieri Comunali.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "° seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 16. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito ed allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 7 Avviso al pubblico

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Sindaco, inoltre, darà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione mediante l'affissione di appositi manifesti.

Art. 8 Deposito e consultazione degli atti / Rilascio copie

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l'ufficio competente, nei tre giorni precedenti la riunione durante l'orario d'ufficio.

In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, presso la Sala dell'adunanza. Nel corso della seduta ogni Consigliere può consultare le proposte e i documenti.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

I Consiglieri comunali hanno sempre diritto, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio comunale e di prendere visione dei verbali e delle sedute del Consiglio e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, già pubblicate del Consiglio e della Giunta.

I Consiglieri comunali hanno anche diritto di prendere visione dei provvedimenti del sindaco e degli assessori da lui delegati, quali ordinanze, autorizzazioni, permessi, concessioni, dinieghi di autorizzazioni, ecc. che siano stati formati e regolarmente emanati. I consiglieri comunali inoltre hanno diritto di prendere visione dei pareri obbligatori citati nei provvedimenti predetti.

I Consiglieri comunali hanno altresì diritto di consultare i verbali delle aste, licitazioni private ed

appalti concorso ed i relativi contratti, dopo che gli atti predetti sono stati perfezionati e repertoriati.

Per prender visione degli atti di cui ai due precedenti commi, i consiglieri debbono farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare i responsabili degli uffici competenti a darne visione ed a rilasciarne copia. I Consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare i documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.

Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 3 giorni dalla presentazione.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e contro di esso, il Consigliere interessato può ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

Art. 9

Informazioni ai Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario comunale e dai responsabili degli uffici comunali le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. A tal fine, i predetti rivolgono richiesta d'informazione, verbalmente, ai soggetti indicati al comma precedente, i quali sono autorizzati nell'ambito delle loro competenze, a fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza su ciascuna pratica trattata per competenza dal loro assessorato, settore od ufficio, salvo quelle per le quali ritengano sussistere speciali motivi di riservatezza, tali da giustificare l'obbligo del segreto d'ufficio anche verso i Consiglieri comunali.

In tali casi ed in tutte le occasioni nelle quali i Consiglieri non si ritengano esaurientemente soddisfatti, rivolgono istanza scritta al Sindaco il quale deve pronunciarsi entro 3 giorni dalla richiesta.

Contro il provvedimento di diniego si può ricorrere al Consiglio comunale il quale decide, nella prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.

Art. 10

Contestazione dei motivi d'urgenza

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 11 Numero legale

Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima convocazione, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri salvo i casi nei quali la legge, lo statuto e il presente regolamento richiedano una presenza qualificata.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione prima che siano trascorse 48 ore dall'avviso dato a tutti i Consiglieri e dopo averne fornito anche adeguata documentazione.

I Consiglieri comunali debbono lasciare l'aula delle adunanze quando si delibera su questioni nelle quali essi ed i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri comunali che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica.

Art. 12 Apertura di seduta e mancanza del numero legale

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale fatto dal segretario.

Decorsa 1 ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Durante lo svolgimento della seduta, il Presidente non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò avvenga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire a sua discrezione da 5 a 10 minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato a verbale, indicando il numero dei Consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 13
Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide, purché, intervengano almeno 4 membri del Consiglio.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
- la modificazione e la costituzione di forme associative con altri;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il conto consuntivo;
- i programmi;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa 1 ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 14
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

L'assessore non consigliere di cui al terzo comma dell'art.33 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed allo statuto, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 15
Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio, sono di regola pubbliche.

Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine dei revisori dei conti o di altre commissioni, si fanno in seduta pubblica.

Si delibera parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

Art. 16
Sedute segrete

Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamenti, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente le qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio su proposta motivata del Presidente o di un consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con annotazione dei relativi motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio comunale, il Segretario ed il Vice segretario o il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 17
Adunanze "aperte"

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed i capi gruppo consiliari, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi pubblici.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenza e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

A discrezione del Presidente può essere concessa la parola anche a persone del pubblico.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni prendono parte solo i consiglieri comunali.

Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate assunzioni od impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 18
Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso.

Durante la seduta, manifestazioni e discorsi incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare sono vietate; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini, come non è ammissibile l'inosservanza delle leggi e del presente regolamento.

Art. 19
Comportamento dei Consiglieri

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Presidente e al Consiglio.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento.

Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il richiamato può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola.

Nella ipotesi che il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 20
Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare allo stesso riservata.

Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa accreditata è riservato un apposito spazio.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di P.S.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato oppure toglierla definitivamente.

In questo ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato, con avviso scritto, a domicilio.

Art. 21
Presidenza

Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'Assessore secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

Le adunanze del Consiglio Comunale, secondo la legge e lo statuto per la convalida degli eletti sono presiedute dal Sindaco neo-eletto.

Art. 22
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento. In particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura della seduta.

L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata se raccoglie il voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del Presidente, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta.

In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei presenti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone processo verbale da trasmettere al

Prefetto ed all'organo regionale di controllo.

Il Presidente può invitare della sala funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula.

Art. 23 Ordine della seduta

Non è ammesso prendere deliberazioni su argomenti che non figurano all'ordine del giorno.

Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere proponente riferisce intorno all'argomento in trattazione. L'argomento può anche essere illustrato a mezzo di relazione scritta, in precedenza divulgata.

Esaurita l'illustrazione dell'argomento e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione, da adottarsi coll'osservanza delle norme e delle procedure di legge.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente.

La discussione su ogni argomento segue questo ordine;

- a. discussione generale seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio e votazione sugli "ordini del giorno"
- b. discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli e nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti, sotto emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- c. votazione complessiva sull'argomento.

Art. 24 Norme per la discussione

La parola è concessa ai consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione. Nella discussione generale di ogni argomento, i consiglieri non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, tenendo presente le circostanze di fatto, non ritenga consentire eccezioni.

Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.

Il termine di tempo previsto al comma precedente è raddoppiato per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, consuntivo, ai programmi di investimento, ai piani urbanistici e loro varianti ed ai regolamenti. La conferenza dei capi gruppo ha in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra. Delle decisioni in tal senso della conferenza dei capi gruppo, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Art. 25 Ordini del giorno ed emendamenti

Prima che inizi la trattazione di una proposta o durante la discussione generale, nel corso del suo intervento, ogni consigliere ha il diritto di presentare ordini del giorno od emendamenti.

L'ordine del giorno consiste in una richiesta di votazione intesa a respingere o a modificare il provvedimento in esame; l'emendamento, invece, consiste nella proposta di apportare soppressioni,

modifiche o aggiunte al testo del provvedimento in esame. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, dando la precedenza all'ordine del giorno "puro e semplice" la cui approvazione comporta la decadenza di tutti gli altri e quindi a quelli di contenuto più estensivo.

La votazione sugli emendamenti precede quella sul testo del provvedimento complessivo. Vengono per primi posti in votazione gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

I sotto emendamenti (emendamenti di emendamenti) sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti, i sotto emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente il quale ne dà lettura.

Art. 26 Fatto personale

In ogni momento i consiglieri possono chiedere la parola per fatto personale, indicando in che consista il fatto stesso.

Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio per alzata di mano.

Dicesi fatto personale il giudizio espresso sulla condotta di un componente il Consiglio o l'aver ad esso componente attribuito opinione ritenuta contraria a quella manifestata.

Art. 27 Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti.

Art. 28 Dichiarazione di astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto specificandone i motivi. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

Art. 29 Dichiarazione di immediata esecutività

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente esecutive nei casi di urgenza, con separato voto espresso della metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 30

Revoca o modifica di precedente deliberazione

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale vigenti devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 31

Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse a norma di legge.

Art. 32

Continuazione di seduta nei giorni successivi

Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la prosecuzione della seduta nei giorni successivi già stabiliti nell'avviso di convocazione ed all'ora in esso avviso fissata. Qualora nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di proseguire la seduta in altro giorno prefissato, oppure debbano essere inseriti all'ordine del giorno altri argomenti oltre a quelli rimasti da trattare, il Consiglio dovrà essere riconvocato osservando le formalità di rito.

CAPO III INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 33 Norme comuni

I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione al fine di esplicitare la loro funzione di controllo e di sindacato.

Art.34 Interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

Ad essa, di regola, viene data risposta scritta entro 30 gg. In caso di mancata risposta l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza. La risposta scritta può essere sostituita da risposta orale nell'ambito della seduta consiliare su richiesta dell'interrogante.

Art. 35 Interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

Art. 36 Svolgimento di interpellanza

L'interpellanza può essere trasmessa al Sindaco perché ne dia lettura al Consiglio od essere al Sindaco direttamente presentata, anche verbalmente, dall'interpellante nella parte conclusiva della seduta.

Nell'uno o nell'altro caso, il Sindaco o, per esso, l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interpellanza, potrà chiarire di essere pronto a rispondere immediatamente o di dovere differire la risposta ad altra seduta.

Art.37 Risposta ad interpellanza

Le risposte alle interpellanze debbono essere date nella seduta consiliare successiva alla loro presentazione.

L'interpellante, prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore, può svolgere la sua interpellanza; a tale scopo non può, peraltro, parlare più di dieci minuti.

La risposta del Sindaco o dell'assessore competente su ciascuna interpellanza potrà dare luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti; ove fossero firmati da

più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.

La risposta alle interpellanze seguirà l'ordine di presentazione.

Art.38

Trasformazione di interpellanza in mozione

E' riservata all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione.

La mozione che il Consigliere presentasse dopo una interpellanza, viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio più prossimo, osservando, in ogni caso la procedura prescritta per le proposte da parte dei consiglieri.

Art.39

Mozione

La mozione e una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione specifica del Sindaco o della Giunta oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattativa di determinati argomenti.

La mozione deve essere presentata per iscritto e comporta l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 40

Svolgimento della mozione

La mozione può essere presentata da ogni singolo consigliere.

Essa viene inserita nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati come previsto dal presente regolamento.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 41 Modalità di votazione

I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o dello statuto.

Art. 42 Votazioni a scrutinio segreto

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.

Lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza dei tre scrutatori.

Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 43 Esito della votazione

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ai quali compete accertare il risultato e verificare la regolarità della votazione, ne proclama l'esito. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro Consigliere per opporvisi.

CAPOV
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

Art. 44

La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art.45

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dalla statuto, dal Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal Vice Segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate quando ne facciano richiesta al Presidente, integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire prima della lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi rispetto a terzi.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal funzionario che ne ha curato la redazione.

Art. 46

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Quando un consigliere lo richieda, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende chiedere modifiche ed integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o iscritto nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tale annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data delle adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

Art. 47

Sostituzione del Segretario

Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala dell' adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute nell'art.279 del T.U. della legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

CAPO VI DELLE DELIBERAZIONI

Art. 48 Pareri obbligatori

Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel tessuto i pareri prescritti dall'art.53 della legge 142/90.

Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del Segretario, gli atti relativi a:

- la convalida degli eletti;
- gli atti di natura squisitamente politica, che comportino, per la dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri anche indirettamente.

Art. 49 Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

- .- di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcola nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;
- dalla preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spese;
- di conformità alle norme fiscali;
- di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

CAPO VII GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 50 Gruppi consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

scun gruppo deve essere costituito da almeno due consiglieri.

Nel caso però che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio; in mancanza, sarà considerato tale il consigliere del gruppo che ha riportato più voti.

Può essere costituito un gruppo misto composto da consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto o consiglieri receduti da altri gruppi.

Art. 51 Conferenza dei capigruppo

I capigruppo unitamente al Sindaco che lo presiede, costituiscono un organismo permanente denominato conferenza dei capigruppo.

La sua competenza si esplica;

- in materia di regolamento dei lavori del Consiglio interpretando o proponendo modifiche a norma del presente regolamento;
- in materia di organizzazione dei lavori del Consiglio e di svolgimento dei lavori;
- in particolari determinati argomento ad essa attribuiti dal Consiglio comunale.

Le proposte della conferenza dei capi gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio comunale dal Sindaco.

Funge da Segretario della Conferenza dei Capigruppo un membro nominato dagli stessi partecipanti.

Art. 52 Funzionamento dei gruppi consiliari

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 52-BIS (*)

Modalità delle comunicazioni previste dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 ai capi gruppo consiliari

Le comunicazioni ai capi-gruppo consiliari delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale, da effettuare ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, vengono disposte con le stesse modalità previste dai commi 5 e 6 del precedente art. 5.

(*) art. così aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25/10/2011 entrata in vigore il 04/01/2012.

Art: 53

Costituzione delle commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo può istituire nel proprio seno commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali.

Oltre alle commissioni di cui al precedente comma e a quelle previste dalle leggi o da altri regolamenti, il Consiglio può costituire commissioni di studio per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata.

Le commissioni consiliari permanenti sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.

Art. 54

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in tutte le commissioni. A ciascuna commissione viene assegnato, a cura della segreteria comunale, un segretario.

Le commissioni consiliari sono presiedute da un Presidente eletto nel proprio seno con votazione palese ed a maggioranza di voti dei componenti.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni ma non possono presiederle.

Alle sedute delle commissioni consiliari possono partecipare esperti, tecnici e funzionari, per invito delle commissioni stesse.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare a cui apparteneva designa un altro rappresentante e il Consiglio comunale procede alla sostituzione nella sua prima seduta.

Le commissioni possono altresì procedere a pubbliche udienze conoscitive.

Art. 55

Funzioni delle commissioni

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politicoamministrativo allo stesso

attribuiti, mediante valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente degli investimenti.

Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimesse dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o rimessi dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della legge stessa.

Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da queste illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materia, di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette alla Giunta per conoscenza ed al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n.142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art.53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purchè sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 56 (*)

Convocazione e svolgimento delle adunanze

La Commissione consiliare è convocata dal suo Presidente o, in sua vece, dal consigliere anziano ai sensi di legge con avviso scritto da recapitarsi almeno 24 ore prima della riunione; della convocazione è data notizia al Sindaco, ai Capigruppo e ai Presidenti delle altre Commissioni consiliari. *L'avviso di convocazione è recapitato ai componenti della commissione e comunicato agli altri soggetti previsti esclusivamente per posta elettronica certificata, secondo la disciplina prevista dal precedente art. 5. (*)*

Il Sindaco o il Vice-Sindaco, unitamente al Segretario comunale o suo delegato, assicura il coordinamento funzionale delle riunioni delle commissioni d'intesa con i loro presidenti.

La riunione delle commissioni è valida qualora siano rappresentati almeno la metà dei suoi membri.

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio Comunale.

(*) art. così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 25/10/2011 entrata in vigore il 04/01/2012.

Art. 57
Verbali

Delle sedute delle commissioni sono redatti, dal Segretario della commissione, i verbali sotto forma di un resoconto sommario.

Ciascun componente la commissione ha facoltà di fare verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni.

La seduta della commissione comincia di regola con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione ed è raccolto in apposito registro.

Il giorno successivo a quello della seduta, i commissari possono procedere, presso la segreteria della commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione dei sommari dei loro interventi.

I verbali delle riunioni delle commissioni sono trasmessi al Segretario comunale perché provveda a dar corso alle conseguenti procedure.

Art. 58
Partecipazione dei consiglieri comunali

Tutti i consiglieri comunali possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza prendere parte alle votazioni.

Art. 59
Entrata in vigore

Dopo l'esecutività della deliberazione, il Regolamento è pubblicato all'Albo Comunale per quindici giorni, ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine finale della pubblicazione.

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.